

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**

**SEZIONE CIVILE**

Il Presidente f.f.,

visto il d.l. 8.3.2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologici da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”;

rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.l. cit., sino al 22.3.2020 sono sospese tutte le udienze, con le sole eccezioni previste dall’art. 2, comma 2 lett. g), del medesimo decreto;

che la finalità è quella di evitare il più possibile lo svolgimento di attività comportanti potenziale assembramento di persone, con conseguente pericolo di diffusione del contagio;

che le attività relative alle procedure esecutive non sono ricomprese nella deroga di cui al cit. art. 2, comma 2 lett. g);

che, essendo la *ratio* sottesa al d.l. in oggetto, quella di salvaguardare il più possibile la salute pubblica, si deve intendere trattarsi di disciplina speciale *ad hoc* e non già di applicazione straordinaria della legge 742/69 in materia di sospensione feriale dei termini;

che il territorio dei comuni rientranti nella circoscrizione di questo Tribunale è stato qualificato “zona rossa” a mobilità limitata funzionale ad evitare spostamenti ed assembramenti di persone;

ritenuto, pertanto, che anche le procedure di vendita siano da considerarsi sospese a tutto il 22.3.2020, mentre per il periodo successivo verranno date disposizioni da parte del Presidente del Tribunale, ai sensi del d.l. cit.;

**P. Q. M.**

dispone la sospensione sino al 22.3.2020 delle procedure di vendita.

Si comunichi:

ai giudici che trattano le procedure esecutive;

agli Ordini di appartenenza dei professionisti delegati alle vendite ed alla custodia dei beni staggiti;

ai gestori delle vendite telematiche.

Alessandria, 9 marzo 2020.

Stefano Moltrasio